



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

PARCO DELL'ETNA

Premessa

1. L'Ente Parco dell'Etna è un ente di diritto pubblico che ha il compito di provvedere alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, istituito con D.P.R.S. n. 37/87 del 17 marzo 1987, al fine di perseguire:
 - la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale;
 - la riqualificazione dei valori naturali presenti nell'ambito del Parco e la ricostituzione di quelli degradati;
 - il corretto assetto e uso dei territori costituenti il Parco, programmando e progettando gli interventi finalizzati e realizzando le relative opere direttamente o mediante delega ai Comuni interessati;
 - il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti, promuovendo lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali;
 - l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;
 - lo sviluppo della ricerca scientifica.
2. Nell'ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi di cui alla LR 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente intende istituire il "*Marchio Parco dell'Etna*", d'ora in avanti denominato anche "*Marchio*".
3. Il Marchio Parco dell'Etna costituisce un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile e dall'art.11 del Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
4. Il presente regolamento stabilisce le regole per la concessione, il mantenimento e il rinnovo del Marchio, nonché per le procedure di controllo e le relative sanzioni.

ARTICOLO 1 – Descrizione e titolarità del marchio

1. Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo “Marchio Parco dell’Etna” che sono rappresentati nell’Allegato 1 al presente regolamento e sono immutabili nella loro veste grafica. Il Marchio può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio e integrato alle etichette delle aziende che ne fanno uso.
2. L’Ente Parco dell’Etna è titolare del Marchio e ne verifica il corretto e il legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 2 - Obiettivi e finalità

1. Il Marchio collettivo Parco dell’Etna è istituito al fine di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che sono realizzate all’interno del Parco e che condividono con l’Ente Parco gli obiettivi del rispetto delle risorse ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio, della conservazione della biodiversità e della salvaguardia delle tradizioni storiche, culturali e produttive locali.
2. In particolare, il marchio collettivo persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei servizi presenti sul territorio;
 - b) rafforzare il tessuto economico e produttivo utilizzando il Marchio come fattore di integrazione delle diverse filiere economiche della produzione e della trasformazione dei prodotti agroalimentari, del turismo, dell’accoglienza, nonché dei servizi di educazione ambientale, al fine creare un’immagine unitaria del territorio basata sui medesimi fini istitutivi del Parco;
 - c) dare riconoscimento e visibilità alle attività dei concessionari che si dimostrino rispettose dell’ambiente e che contribuiscano alla valorizzazione dell’immagine del territorio;
 - d) consentire ai consumatori un’immediata identificazione dei prodotti e delle attività tipiche del patrimonio tradizionale, materiale e immateriale, dell’area etnea;
 - e) incentivare l’imprenditoria e l’occupazione locale.

2

ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Parco**: Ente Parco dell’Etna
 - b) **Marchio Parco** o **Marchio**: segno distintivo costituito dal segno grafico e dal logotipo “Marchio Parco dell’Etna” rappresentati nell’Allegato 1 al presente regolamento;

- c) **Concessionario:** il soggetto giuridico che produce beni o eroga servizi cui l'Ente Parco dell'Etna ha concesso in uso il Marchio;
- d) **Disciplinare:** l'insieme di regole e standard comportamentali aggiuntivo a quelli previsti dal presente Regolamento e relativo ad ogni specifico settore in cui è possibile ottenere la concessione in uso del Marchio collettivo, contenente le condizioni alle quali il singolo concessionario può avere accesso al Marchio;
- e) **Convenzione:** l'accordo tra l'Ente Parco dell'Etna ed il concessionario, contenente i diritti e gli obblighi reciproci delle parti e gli eventuali impegni e/o obblighi di miglioramento assunti dal concessionario;
- f) **Commissione Tecnica:** commissione che ha lo scopo di istruire le pratiche di richiesta di concessione del Marchio e verificare la correttezza dell'intero processo di concessione/rinnovo.

ARTICOLO 4 - Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del marchio

1. Sono ammessi all'uso in concessione del Marchio le seguenti tipologie di produttori di beni/servizi:
 - Imprese, in forma singola o associata;
 - Imprese cooperative;
 - Consorzi;
 - Associazioni o altri Enti del Terzo settore;
2. È prevista l'estensione dell'uso del Marchio agli Istituti scolastici, secondo le modalità definite nell'apposito Disciplinare.

3

ARTICOLO 5 –Prodotti e servizi per le quali è possibile richiedere la concessione per l'uso del marchio

1. Possono usufruire del Marchio collettivo:
 - I prodotti agricoli e agroalimentari;
 - I servizi di ricezione turistica;
 - I servizi di ristorazione;
 - I servizi di fruizione del Parco.

Per ciascuna categoria di prodotto o servizio è redatto apposito Disciplinare.

2. Tali prodotti o servizi rientrano nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 e segnatamente nelle categorie richiamate nell'Allegato 2 al presente Regolamento

ARTICOLO 6 - Area geografica di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento si distingue tra:
 - a) **Perimetro del Parco**, ovvero la superficie individuata con D.P.R.S. 17 marzo 1987 corrispondente a 59.000 ettari suddivisi tra zona A, B, C e D (zona cd. pre-parco);
 - b) **Area Parco**: riferita all'intero territorio comunale di ciascuno dei venti Comuni che ricadono solo parzialmente all'interno del Perimetro del Parco (Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea)
2. I Concessionari del Marchio dovranno avere sede legale e/o operativa e svolgere la loro attività all'interno del Perimetro del Parco, salvo che i Disciplinari non prevedano specifiche estensioni all'Area Parco.

ARTICOLO 7 - Requisiti richiesti ai concessionari

1. I soggetti interessati alla concessione del Marchio dovranno rispettare i seguenti requisiti, suddivisi in due tipologie:
 - a) **REQUISITI DI BASE**: sono requisiti obbligatori che tutti coloro che richiedono la concessione/rinnovo d'uso del marchio devono possedere al momento della presentazione della richiesta. Si distinguono a loro volta in **Requisiti generali e di onorabilità**, previsti dal presente Regolamento e uguali per tutti i richiedenti e **Requisiti specifici**, previsti dai Disciplinari vigenti per ciascuna tipologia di prodotto o servizio e, quindi, richiesti solo ai soggetti che operano in quel determinato settore;
 - b) **REQUISITI DI MIGLIORAMENTO**: possono essere previsti dai Disciplinari al fine di impegnare i Concessionari nell'assunzione di un programma triennale di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il rispetto del programma di miglioramento è condizione necessaria per il mantenimento/rinnovo del Marchio.
2. Non sono richiesti requisiti di miglioramento delle prestazioni ambientali alle organizzazioni che si dotano di sistemi di certificazione volontaria ambientale dei loro prodotti/servizi (es. schemi UNI EN ISO14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.), ovvero che adottano bilanci di sostenibilità certificati (D.L. 30/12/2016 n. 254).

4

ARTICOLO 8 - Requisiti generali e di onorabilità

1. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del marchio devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) avere sede legale e/o operativa all'interno del Perimetro del Parco, salvo che i Disciplinari non prevedano specifiche estensioni all'Area Parco.
 - b) produrre beni o servizi rientranti nelle categorie indicate nell'art. 5;
 - c) ove richiesto dal tipo di attività svolta, possedere il requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e/o essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e artigianato. Sono ammessi in deroga le Associazioni e gli Enti del terzo settore in genere che promuovono la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico del territorio etneo;
 - d) osservare la normativa vigente nel settore di riferimento, nonché in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, con specifico riferimento alle disposizioni regolamentari del Parco;
 - e) non avere con l'Ente Parco contestazioni in corso o nel periodo di tre anni antecedente alla domanda di concessione, relativa a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale e paesaggistica;
 - f) rispettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento e dai Disciplinari di riferimento.
2. È altresì richiesto che, negli ultimi cinque anni, non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna, o non siano in corso procedimenti penali per:
 - reati di cui agli articoli 473 e 474 c.p.;
 - reati contro l'economia, l'industria e il commercio o per reati societari;
 - reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
 - illeciti e/o reati ambientali e paesaggistici;
 - reati fallimentari;
 - reati di stampo mafioso o reati aggravati di cui all'art. 416 bis.1 c.p.

5

ARTICOLO 9 - Modalità d'uso del Marchio

1. Il Marchio deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. L'uso del Marchio collettivo del Parco dell'Etna è concesso al soggetto responsabile dell'organizzazione che produce beni o eroga servizi.
3. Il Concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

4. Il Marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome o al marchio del produttore di beni o del prestatore di servizi cui si riferisce.
5. Ai Concessionari è fatto tassativo divieto di:
 - a) Modificare in tutto o in parte il Marchio, sia nella parte figurativa che in quella letterale;
 - b) Apporre il Marchio a beni e servizi che non sono stati indicati nella domanda di concessione in uso e che, pertanto, non sono stati oggetto di verifica da parte della Commissione Tecnica;
 - c) Cedere o concedere in uso il Marchio a terzi.

ARTICOLO 10 - Procedura di concessione in uso

1. I soggetti che intendono avvalersi del Marchio devono inoltrare all'Ente Parco la domanda di concessione in uso, conforme ai modelli allegati ai rispettivi Disciplinari corredata da tutta la documentazione richiesta, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti necessari. In particolare, è richiesta una dettagliata relazione per quanto riguarda i prodotti, la provenienza e l'origine delle materie prime, nonché ogni indicazione utile circa il possesso di certificazioni ambientali e /o di altre caratteristiche che contraddistinguono l'attività.
2. La domanda può essere presentata entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.
3. La richiesta sarà istruita ad opera della Commissione tecnica la quale, dopo una prima verifica della documentazione presentata, può predisporre audizioni nella sede dell'Ente Parco o visite presso la sede del richiedente per la verifica dei requisiti.
4. Ad esito della procedura, la Commissione trasmette la documentazione all'Ente Parco che ha l'obbligo di comunicare al richiedente, a mezzo di posta certificata o mezzi equipollenti ed entro 90 gg., la concessione dell'uso del Marchio o il motivato diniego. I soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni motivate e documentate rispetto alle determinazioni assunte dalla Commissione entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione ricevuta.
5. In caso di esito positivo, l'Ente Parco stipula con i richiedenti la Convenzione, che regola i termini della concessione in uso del marchio collettivo nonché gli impegni assunti dai richiedenti e dall'Ente Parco, laddove previsti dai Disciplinari.
6. La durata della concessione d'uso del Marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula della Convenzione ed è rinnovabile tacitamente per un egual periodo, salva la verifica, da parte dell'Ente Parco, della persistenza dei requisiti di base richiesti e del

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento laddove previsti dai Disciplinari e dichiarati dal Concessionario in domanda.

7. In caso di recesso da parte del Concessionario, quest'ultimo dovrà inoltrare comunicazione scritta all'Ente Parco a mezzo pec o racc. a/r. A partire da tale momento il concessionario è tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al Marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario.

ARTICOLO 11 – Commissione Tecnica

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento l'Ente Parco istituisce una Commissione Tecnica, con il compito di istruire le pratiche di richiesta di concessione del marchio, autorizzare la stipula delle apposite Convenzioni, verificare la correttezza dell'intero processo di concessione/rinnovo del marchio e coadiuvare l'Ente Parco nelle funzioni di controllo in ordine all'esistenza dei requisiti.
2. La Commissione, nominata dal Consiglio del Parco, è composta di 5 componenti comprensivo del Direttore del Parco.
3. Per la presenza in Commissione tecnica può essere prevista dal Consiglio del Parco in sede di nomina una forma di compenso per i suoi componenti.
4. Il Direttore del Parco potrà essere coadiuvato dal personale interno competente per materia e in ogni caso la Commissione, quando ritenuto necessario, può coinvolgere soggetti esterni con competenze specifiche nei diversi settori di interesse.
5. La Commissione dura incarica 4 anni e non è rinnovabile, al fine di assicurare un'alternanza dei diversi settori rappresentati.

7

ARTICOLO 12 – Convenzione

1. I soggetti che hanno inoltrato richiesta e che hanno superato l'esame della Commissione tecnica sottoscrivono una Convenzione con l'Ente Parco, della durata di anni tre, tacitamente rinnovabili per un egual periodo, da cui risulta:
 - il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dai Disciplinari;
 - l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita degli stessi;
 - l'accettazione dei vincoli e degli obblighi che derivano dal presente Regolamento e dai Disciplinari;
 - l'impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento, laddove previsto dai Disciplinari;
 - l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall'Ente Parco;

- l'impegno al versamento dei contributi finanziari che l'Ente Parco richiede per l'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 13 – Obblighi delle parti

1. È obbligo dell'Ente Parco:
 - a) promuovere e tutelare il Marchio collettivo;
 - b) effettuare controlli presso i concessionari del Marchio;
 - c) erogare le sanzioni previste dal presente Regolamento;
 - d) istituire l'Elenco dei Concessionari del Marchio, suddiviso per le diverse tipologie di attività.
2. I concessionari hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare le modalità d'uso del Marchio previste dal presente Regolamento;
 - b) rispettare le normative vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura dei prodotti, tutela dei consumatori, sicurezza sul lavoro;
 - c) tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Parco ed alla sua immagine sul territorio;
 - d) assoggettarsi ai controlli previsti dal presente Regolamento;
 - e) astenersi da qualsiasi attività che possa arrecare danno al Marchio collettivo;
 - f) provvedere al pagamento del contributo previsto per l'uso del Marchio.

8

ARTICOLO 14 - Contributo

1. L'uso del Marchio viene concesso dietro il pagamento di un contributo annuo, la cui entità è indicata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Detto contributo potrà essere modificato dal Consiglio del Parco, su proposta della Commissione Tecnica e reso noto agli operatori economici mediante i canali istituzionali.
3. I proventi derivanti dal versamento dei Contributi da parte dei Concessionari saranno destinati alla copertura dei costi per la gestione dei procedimenti di cui al presente Regolamento ed alla tutela e promozione del Marchio e dei prodotti e servizi da esso contrassegnati.

ARTICOLO 15 - Verifiche e controlli

1. Il mantenimento della concessione in uso del Marchio è subordinato al permanere dei requisiti stabiliti dai Disciplinari e riportati nelle singole Convenzioni sottoscritte, verificati mediante controlli periodici.
2. L'attività di controllo sul possesso dei requisiti e sull'uso del marchio compete all'Ente Parco. A tal fine esso potrà:
 - a) richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti;
 - b) eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del marchio, direttamente o a mezzo terzi autorizzati;
 - c) verificare periodicamente l'idoneità delle strutture utilizzate e la conformità delle attività svolte ai requisiti richiesti.
3. Il controllo potrà avere ad oggetto tutto ciò che il soggetto richiedente autocertifica all'atto di presentazione della domanda di concessione in uso del marchio ed il rispetto degli impegni che il concessionario si è assunto nei confronti dell'Ente Parco.
4. Al fine di consentire le necessarie operazioni di verifica e controllo il concessionario dovrà consentire all'Ente Parco e ai suoi incaricati l'accesso alla propria struttura. Dovrà inoltre fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

ARTICOLO 16 – Sospensione e revoca della concessione in uso

9

1. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella fase di controllo l'Ente Parco commina una sanzione di sospensione dalla concessione in uso del marchio collettivo per un periodo variabile da sei mesi ad un anno.
2. Se al termine del periodo di sospensione sussistono ancora le cause che l'hanno determinata il concessionario decade dal diritto di uso del marchio.
3. Nel caso in cui il soggetto concessionario si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dall'Ente Parco pregiudizievoli della propria immagine e/o dell'immagine del marchio, l'Ente Parco può procedere alla revoca immediata della concessione in uso
4. In caso di revoca della concessione in uso, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, il concessionario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il Marchio.

ARTICOLO 17 – Attività di promozione e informazione

1. L'Ente Parco pubblicherà attraverso i propri canali di promozione i prodotti e i servizi che otterranno la concessione in uso del marchio.

2. L'Ente Parco metterà a disposizione di tutti i potenziali interessati, attraverso i propri canali, il testo del presente Regolamento, dei Disciplinari e dei *format* relativi alle richieste di concessione in uso del Marchio.

ARTICOLO 18 - Foro competente

1. Gli abusi del marchio da parte del concessionario sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.
2. In caso di controversie tra i concessionari e l'Ente Parco è competente il Foro di Catania